

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**N. DT/ST/001**  
**SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI**

Data: 01.01.2010

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

SediciBanca  
Via Zucchelli, 16 - 00187 Roma  
Tel.: 06 47488.1 - Fax: 06 47488223  
info@sedicibanca.it / www.sedicibanca.it  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5605 - Abi 03283  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00399700582  
Ammontare del Capitale Sociale: € 30.000.000,00 i.v.  
Società sottoposta a direzione e coordinamento di Delta SpA  
Appartenente al Gruppo Bancario Delta

**CHE COS'È**

**Struttura e funzione economica**

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o de materializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può sub depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:  
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

<b>Recupero spese</b>	
Imposta di bollo (D.L. 19 Dicembre 1994 N. 691)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone Fisiche € 34,20</li> <li>• Persone Giuridiche € 73,80</li> </ul>
Il recupero dell'imposta avviene mediante addebito semestrale della cifra corrispondente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone Fisiche € 17,10</li> <li>• Persone Giuridiche € 36,90 con valuta ultimo giorno del semestre (30/6-31/12)</li> </ul>
Spese fisse di gestione e amministrazione a semestre solare	
Diritti di custodia e/o amministrazione	€ 10,00 a semestre per depositi contenenti esclusivamente Titoli di Stato
	3,5 per mille con un minimo di € 20,00 ed un massimo di € 150,00 (.....) a semestre, per altri Titoli
	Gratuiti per depositi contenenti esclusivamente obbligazioni emesse da SediciBanca SpA
In assenza di titoli nel dossier vengono applicate a semestre solare o frazione	€ 15,00
Spese per accredito cedole su titoli obbligazionari	€ 5,00
Spese per accredito cedole su titoli obbligazionari non de materializzati	€ 12,00
Spese per accredito dividendi	€ 5,00
<b>Valute di accredito (dalla data di pagamento, o valuta riconosciutaci dall'Ente emittente)</b>	
Titoli di Stato	Coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione
Cedole obbligazioni e Certificati di Deposito emessi da altri enti	1 giorno lavorativo
Rimborso titoli obbligazionari e Certificati di Deposito emessi da altri enti	Data rimborso
Dividendi azionari	1 giorno lavorativo
<b>Altre spese</b>	
Spese di invio estratto conto titoli	€ 2,50

## PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.

### CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA – CLIENTE

#### Ufficio reclami.

I reclami che riguardano operazioni e servizi bancari:

- fino ad € 100.000,00 se il cliente chiede una somma di danaro;
- senza limiti di importo in tutti gli altri casi;

vanno inviati a SediciBanca S.p.A., Via Zucchelli n. 16, 00187 Roma, indirizzo di posta elettronica [info@sedicibanca.it](mailto:info@sedicibanca.it).

SediciBanca S.p.A. risponderà entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a SediciBanca S.p.A.

#### Poteri di rappresentanza.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai Delegati, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Il Correntista è tenuto ad informare il Delegato dell'intervenuta revoca e delle modifiche apportate alle sue facoltà. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone ed anche se le cause di cessazione siano relative ad uno dei cointestatari

#### Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto.

Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione è efficace nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal suo ricevimento; l'opponente è tenuto a dare comunicazione dell'opposizione ai cointestatari.

#### Diritto di garanzia.

La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 2 (due) volte il predetto credito.

#### Compensazione.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. Il Cliente prende atto che non incide sul diritto della Banca di avvalersi della compensazione l'eventuale emissione, da parte del Cliente stesso, di assegni bancari che non siano stati ancora addebitati in conto.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti che siano intestati ad alcuni soltanto dei cointestatari.

La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, co. 2, cod. civ. (di seguito: il "Consumatore"), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso. La facoltà di compensazione è comunque ammessa per obbligazioni del Consumatore derivanti da garanzie prestate ad un soggetto che non riveste tale qualità.

#### Determinazione e modifica delle condizioni.

La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso di interesse, le spese e tutte le condizioni economiche e/o contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, posti in essere con il Cliente, dandone comunicazione al Cliente che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il Cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale a mezzo di avvisi in Gazzetta Ufficiale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 161, co. 2, TUB.

Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell'art. 118, co. 3, TUB ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Legge applicabile e Foro competente.**

I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualità di Consumatore o sia persona fisica, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello della sede legale della Banca e, cioè, Roma. La Banca ha, invece, facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge.

**SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI**

**Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente.**

Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 8 (otto) giorni decorrente dal ricevimento della raccomandata stessa.

Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, co. 3 e 4 e 2756, co. 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni.

La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

**Recesso**

Le parti possono recedere dal rapporto relativo al Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari in qualunque momento con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da darsi mediante comunicazione scritta.

**Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito**

In deroga all'art. 9, Sezione A, quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata.

In ogni caso la predetta comunicazione è opponibile alla Banca decorsi 2 (due) giorni dal suo ricevimento.

**Sub deposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata**

La Banca è autorizzata a sub depositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e ss. del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito: "TUIF") e normativa di attuazione.

In relazione ai suddetti titoli sub depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite la banca depositaria aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.

**Sub deposito dei titoli al portatore presso altri enti**

La Banca è altresì autorizzata a sub depositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.

Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto.

**Sub deposito di titoli emessi o circolanti all'estero**

Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3, da società estere sub depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il Servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub depositarie.

Per i titoli esteri, le scritture di regolamento effettuate in divisa relative a cedole, dividendi, titoli scaduti e relative ad aumenti di capitale vengono eseguite in base al cambio "denaro" per i corrispettivi a credito del Cliente ed in base al cambio "lettera" per i corrispettivi a debito del Cliente. Saranno utilizzate le quotazioni di mercato rilevate dalla Banca tra le ore 12.45 e le ore 13.15 del giorno di negoziazione della divisa con l'applicazione delle relative commissioni di cambio.

**LEGENDA**

Spese chiusura deposito titoli	E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito
Spese accredito dividendi-cedole	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi
Spese consegna titoli allo sportello	Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza
Commissione trasferimento per codice titolo	Commissione calcolata per singolo codice di titolo
Commissione di trasferimento per dossier	Commissione calcolata per ogni dossier trasferito
Spese chiusura deposito titoli	E' la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito

**FOGLIO INFORMATIVO N. AC/OR/001  
SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI**

Società che procede all'offerta

**SediciBanca SpA**

Luogo e data di ricezione

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.lgs 385 del 1/9/1993 delibera CICR del 4/3/2003, copia del presente Foglio Informativo e dell'Avviso contenente "Le principali norme di trasparenza" nella versione attualmente in uso presso la Banca.

Firma/e

NOME:

  

COGNOME:

  

FIRMA/E

Dati identificativi del soggetto terzo che consegna il foglio  
(da compilare solo per l'offerta fuori sede)

**TIMBRO**